

San Giuliano Milanese,

Ordinanza nº 83 del 04/08/2017

Oggetto: PROROGA ORDINANZA SINDACALE CONTENENTE DISPOSIZIONI VOLTE A CONTRASTARE FENOMENI LEGATI ALL'ABUSO DI BEVANDE ALCOLICHE SUL TERRITORIO.

IL SINDACO

Premesso che

le conseguenze sociali e personali che derivano dal consumo di alcol hanno assunto, con l'approvazione della L. n.125/2001 "Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol correlati", la valenza di interesse generale giuridicamente protetto, e che l'art. 8 del D.L. 14/2017 modifica l'art. 50, comma 5 del T.U.E.L. (Testo unico degli enti locali), introducendo per il Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, la possibilità di adottare ordinanze contingibili e urgenti "in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche". Viene altresì aggiunto al comma 7 dell'art. 50 la possibilità per il Sindaco, al fine di assicurare le esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti in determinate aree della città interessate da afflusso di persone di particolare rilevanza, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, di disporre per un periodo non superiore a 60 giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche;

Preso atto che

in diverse aree del tessuto urbano, servite da pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nonché da attività artigianali alimentari, numerose persone, in orari serali e notturni, si ritrovano al fine di incontrarsi e trascorrere insieme le serate;

tale fenomeno, avuto riguardo al numero delle attività ed alla loro concentrazione territoriale (sia in relazione alla fascia oraria di maggiore attività, sia alla loro attitudine a richiamare un folto numero di avventori nelle ore serali e notturne) ha, tuttavia, fatto riscontrare forti elementi di criticità concernenti in particolare i profili della tutela acustica, del degrado e della sicurezza nonché del decoro urbano, evidenziati anche da situazioni di intralcio alla pubblica viabilità e di pericolo per la sicurezza e il decoro urbano, in conseguenza di comportamenti inurbani posti in essere, dai frequentatori degli esercizi di somministrazione;

di particolare rilievo appare il fenomeno dell'abbandono, dopo l'uso, collegato alla vendita per asporto da parte degli esercizi di cui sopra, di contenitori di bevande in vetro, alcooliche e non alcooliche, che sovente vengono consumate anche al di fuori dei suddetti esercizi e che spesso finiscono per essere rotti per varie cause e lasciati sparsi al suolo, arrecando un danno al decoro e alla sicurezza urbana e rendendo inoltre difficoltose le operazioni di pulizia da parte del gestore del servizio;



Rilevato che con la concomitanza della stagione primaverile/estiva da diversi anni, nel territorio del Comune di San Giuliano Milanese, si verificano assembramenti di cittadini nelle aree di uso pubblico, parchi aiuole e pubbliche con frequente e contemporanea assunzione di alimenti e bevande di ogni tipo;

Considerato che

l'abbandono di contenitori di bevande in vetro si verifica soprattutto in orario tardo pomeridiano, serale e notturno ed è collegato alla somministrazione e/o vendita di bevande in contenitori di vetro che sovente vengono consumate, anche al di fuori degli esercizi o nelle aree in concessione, e subito dopo abbandonate per strade, piazze ecc., senza alcun riguardo al decoro ed alla sicurezza o l'incolumità delle persone;

l'aggregazione delle persone ha un valore fortemente positivo e che tale valore, sulla base delle segnalazioni formulate dai residenti, anche attraverso i propri comitati spontanei e la stampa locale, risulta spesso compromesso dal fenomeno dell'abuso di alcolici, da parte dei frequentatori dei citati luoghi di aggregazione con conseguenze penalizzanti non solo per chi abbia abusato di tali sostanze, ma anche per tutti gli altri frequentatori della zona a contatto diretto od indiretto con gli interessati e per la popolazione residente, poiché solitamente è accompagnato da episodi di inciviltà, fino a favorire situazioni di degrado urbano e sociale che talvolta si associano a condizioni di potenziale ed effettivo pericolo per i fruitori di tali spazi e di pregiudizio dello stato della sicurezza urbana;

Tenuto conto che

il fenomeno già descritto di persone che assumono sostanze alcoliche in luoghi pubblici o ad uso pubblico che si associa con episodi di inciviltà e degrado, appare sempre più evidente soprattutto nell'orario serale/notturno, come evidenziato anche in numerosi esposti di comitati e cittadini residenti e riportato altresì dai mezzi di informazione;

tali situazioni alimentano la percezione di disagio ed il senso di insicurezza dei cittadini, che lamentano la lesione dei loro diritti alla convivenza civile ed alla sicurezza ed incolumità pubblica, con la conseguenza di non poter liberamente fruire degli spazi urbani, creando, inoltre, grave turbativa al libero utilizzo degli spazi pubblici e alla fruizione cui sono destinati e determinando un clima di insicurezza che limita la libera circolazione delle persone, comportando altresì intralcio e turbativa con connessa esigenza di ripetuti interventi di contrasto da parte delle forze dell'ordine;

Dato atto che

tali dinamiche associative hanno notevolmente incrementato le occasioni di incontro negli spazi pubblici in argomento favorendo ritrovi di soggetti i quali, come più volte accertato dalla forze dell'ordine, hanno procurato disagio ai cittadini del luogo ed ai passanti a causa dell'assunzione di bevande alcoliche di ogni tipo contenute in bottiglie di vetro, poi dispersi o abbandonati sulla pubblica via o in aree di uso pubblico, ed a causa di molestie consequenti all'abuso di alcolici;

Considerato che

l'abbandono su suolo di bottiglie in vetro è collegato alla vendita e/o somministrazione da parte delle attività commerciali di bevande in contenitori di vetro che sovente vengono consumate all'esterno dei suddetti esercizi. Inoltre, senza alcun riguardo per la sicurezza dei pedoni, il decoro e la pulizia dei luoghi, le bottiglie dopo l'uso, sono sempre più spesso volontariamente rotte e frantumate sull'area pubblica;

queste ingiustificabili e pregiudizievoli situazioni oltre a rappresentare un abbandono di rifiuti urbani, arrecano oltretutto un danno anche al decoro cittadino e alla sicurezza del suolo,



dell'ambiente e dell'abitato in generale, determinando altresì l'esigenza di disporre giornalmente le difficoltose operazioni di pulizia, con aggravio di costi a carico della collettività;

Preso atto che

i comportamenti suindicati, rendono evidente la necessità di coordinare interventi quotidiani di sensibilizzazione all'utilizzo appropriato degli spazi pubblici, contenendo comportamenti che spesso sfociano in atteggiamenti e condotte scorretti o prevaricanti, legati, nella maggior parte dei casi, all'abuso di sostanze alcoliche in un arco temporale tendenzialmente circoscritto;

diverse aree urbane sono state oggetto di persistenti richieste di intervento avanzate da parte di residenti ai vari organi di polizia e ad uffici dell'Amministrazione Comunale, in relazione a ricorrenti problematiche dovute a rumori molesti e schiamazzi e ad altri comportamenti derivanti dall'aggregazione e stazionamento di persone e avventori richiamati dalla presenza di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ed esercizi commerciai e artigianali;

per tale situazione sono stati negli ultimi anni organizzati con continuità interventi di controllo, soprattutto in orario serale e notturno, da parte dei vari organi di polizia, finalizzati a contrastare fenomeni di disturbo alla convivenza ed alla sicurezza urbana, costituiti da schiamazzi, risse e altri comportamenti anche penalmente rilevanti;

Ritenuto necessario

per le motivazioni illustrate, fermo restando il divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni 16 come stabilito dall'art. 689 c.p., porre riparo urgentemente alle suddette problematiche, alla sicurezza pubblica, alla sicurezza della circolazione stradale ed al decoro ambientale, nonché allo scopo di evitare il possibile aggravamento della problematica connesso all'assenza di un efficace strumento di contrasto:

introdurre, nelle ore serali e notturne, il divieto di consumo di bevande alcoliche e superalcoliche di qualunque genere all'interno dei parchi cittadini e nelle aree aperte al pubblico del territorio comunale;

introdurre, nelle ore serali e notturne, il divieto di vendita per asporto delle bevande alcoliche ai titolari delle attività artigianali con vendita di beni alimentari di produzione propria e ai titolari o gestori di attività di somministrazione di alimenti e bevande e ai titolari o gestori di esercizi di vicinato;

eliminare le problematiche relative all'abbandono di contenitori di bevande in vetro nelle ore tardo pomeridiane e notturne, coincidenti con le fasce orarie di aggregazione e stazionamento, vietando la vendita per asporto e la somministrazione di bevande di qualsiasi tipo di contenitori di vetro ai titolari delle attività artigianali con vendita di beni alimentari di produzione propria e ai titolari o gestori di attività di somministrazione di alimenti e bevande e titolari e gestori di esercizi di vicinato secondo quanto specificato nel dispositivo;

Richiamata l'ordinanza sindacale n. 63 del 09.06.2017 contenente disposizioni volte a contrastare fenomeni legati all'abuso di bevande alcoliche sul territorio e preso atto delle sanzioni elevate in applicazione di quanto contenenuto nella sopracitata ordinanza da parte delle forze dell'ordine operanti sul territorio;

Ritenuto, per le ragioni già esposte in premessa, che:

sussista la reale necessità di contrastare i comportamenti prevaricanti e di sostanziale inciviltà, determinati solitamente dall'abuso nell'assunzione di bevande alcoliche, che sono fonte di segnalazioni da parte dei cittadini e degli organi di stampa;

tali situazioni alimentano la percezione di disagio ed il senso di insicurezza dei cittadini frequentatori abituali delle aree sopra indicate, che lamentano la lesione dei loro diritti alla



convivenza civile ed alla sicurezza ed incolumità pubblica con la conseguenza di non poter liberamente fruire degli spazi urbani e delle aree monumentali;

il periodo nel quale si verificano i fenomeni descritti e nel quale è possibile contrastarli grazie agli interventi qui proposti debba decorrere dal giorno 09.08.2017, corrispondente al giorno successivo alla data di scadenza di validità della precedente ordinanza n. 63 del 09.06.2017 e per 60 giorni; quanto previsto nel suddetto provvedimento ordinatorio avrà efficacia nelle seguenti zone cittadine:

- CENTRO CITTADINO nell'area delimitata dalle vie Emilia/Roma, Menotti Serrati, Dalla Chiesa/Repubblica, Risorgimento, Cattaneo aree verdi limitrofe (Parco Nord incluso);
- BORGOLOMBARDO nell'area delimitata dalle vie Pinciroli/Verdi, Sestogallo, Zerbi/Boito, Parlamento, Certosa, Largo Vigorelli;
- SERENELLA nell'area delimitata dalle vie Giovanni XXIII, Bramante, XXV Aprile;
- ZIVIDO nell'area delimitata dalle vie Brigate Partigiane, Gorky, Cechov/Pace, Tolstoj;

Visto l'art. 31 del Decreto Legge n. 201 del 06/12/2011 convertito con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, in base al quale: "Secondo la disciplina dell'Unione Europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente e dei beni culturali";

Dato atto che le misure disposte con il presente provvedimento risultano connesse a finalità di tutela della salute, dell'ambiente e dei beni culturali e pertanto pienamente coerenti rispetto al dettato di cui alla sopracitata normativa, nonché all'impianto normativo vigente, trattandosi di atto confacente ed idoneo a garantire le esigenze di tutela di problematiche di ordine sociale, ambientale e culturale, al fine di contemperare gli interessi degli operatori e degli avventori con quelli connessi al diritto alla salute dei passanti, della cittadinanza residente e delle forze di polizia, nonché alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale;

Visto l'art. 50: decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dalla legge 18 aprile 2017, n. 48 che espressamente prevede al comma 5, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.»;

Visto l'art. 54, c. 4-bis del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., così modificato dall'art. 8, comma 1, lettera b), decreto-legge n. 14 del 2017 secondo cui "I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 sono diretti a prevenire e contrastare le situazioni che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili, ovvero riguardano fenomeni di abusivismo, quale l'illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all'abuso di alcool o all'uso di sostanze stupefacenti".



Dato atto altresì che la situazione di urgenza consente all'amministrazione l'omissione della comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 7 della Legge 241/90 nei confronti dei singoli destinatari del provvedimento;

Visti:

il D.lgs. 267/2000 e s.m.i.; il D.M. 5 agosto 2008; la L. n. 689/81 e successive modificazioni; il Regio Decreto n. 773/1931 e relativo regolamento di esecuzione; il D.lgs. n. 114/98 e s.m.i.;

ORDINA

per le motivazioni illustrate in premessa, a decorrere dal giorno 09.08.2017, corrispondente al giorno successivo alla data di scadenza di validità della precedente ordinanza n. 63 del 09.06.2017 per 60 giorni consecutivi e fino al 09.10.2017 ai cittadini e alle tipologie di operatori economici di seguito indicate presenti nel territorio sangiulianese, nelle seguenti zone cittadine:

- CENTRO CITTADINO nell'area delimitata dalle vie Emilia/Roma, Menotti Serrati, Dalla Chiesa/Repubblica, Risorgimento, Cattaneo aree verdi limitrofe (Parco Nord incluso);
- BORGOLOMBARDO nell'area delimitata dalle vie Pinciroli/Verdi, Sestogallo, Zerbi/Boito, Parlamento, Certosa, Largo Vigorelli;
- SERENELLA nell'area delimitata dalle vie Giovanni XXIII, Bramante, XXV Aprile;
- ZIVIDO nell'area delimitata dalle vie Brigate Partigiane, Gorky, Cechov/Pace, Tolstoj;
- è fatto divieto ai cittadini dalle ore 17.00 alle ore 05.00, di consumare bevande alcoliche e superalcoliche di qualunque genere all'interno dei parchi cittadini o nelle aree aperte al pubblico del territorio comunale; tale divieto non si applica alle strutture esterne dei pubblici esercizi autorizzate alla somministrazione e al consumo di alimenti e bevande anche temporanee o provvisorie, nelle stesse aree nonché in occasione di sagre, feste, manifestazioni ed eventi in genere;
- 2. è fatto divieto ai titolari delle attività artigianali con vendita di beni alimentari di produzione propria e non (quali pizzerie da asporto, kebab ed attività analoghe) individuati nelle suddette zone di vendere o cedere a terzi, a qualsiasi titolo, bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 19.30 fino alla chiusura; ai soli titolari delle attività artigianali con vendita di beni alimentari di produzione propria è consentita, la vendita di bevande alcoliche e superalcoliche purché essa avvenga contestualmente alla vendita dei beni alimentari di produzione propria esclusivamente per il consumo immediato all'interno dei locali o presso le private dimore dei clienti;
- 3. è fatto divieto ai titolari e/o gestori di esercizi di vicinato, ad eccezione degli esercizi di specializzati per la vendita esclusiva di bevande alcoliche (enoteche e similari), individuati nelle suddette zone di vendita di bevande alcoliche e superalcoliche di qualunque genere conservate con qualunque sistema e/o apparecchio di refrigerazione e raffrescamento presso i locali di esercizio delle attività (ivi compresi le aree esterne pertinenziali), dalle ore

[&]quot;Il presente documento è firmato digitalmente a norma del D.Lgs 82/2005 e successive modificazioni."



00.00 alle 24.00. Nei predetti orari è consentita la vendita di quanto sopra, solo ed esclusivamente, a temperatura ambiente;

- 4. è fatto divieto ai titolari e/o gestori di esercizi di vicinato e ai titolari di pubblici esercizi individuati nelle suddette zone di vendere o cedere a terzi bevande di qualunque genere (alcoliche e non), in contenitori di vetro, dalle ore 20.00 alle ore 06.00. Limitatamente ai titolari e/o gestori delle attività artigianali con vendita di beni alimentari di produzione propria e non (quali pizzerie da asporto, kebab ed attività analoghe), tale divieto non si applica qualora la vendita o cessione a terzi di bevande alcoliche e non, in contenitori di vetro avvenga, contestualmente alla vendita dei beni alimentari di produzione propria esclusivamente per il consumo immediato all'interno dei locali o presso le private dimore dei clienti;
- 5. è fatto obbligo ai titolari o gestori delle attività di cui ai precedenti punti 2, 3 e 4 di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede, anche se sottostante portici, sul quale il locale prospetta, nell'arco di una distanza del raggio di massimo m. 5 da porte, finestre, vetrine o ingressi degli stessi. Gli stessi titolari o gestori devono provvedere alla rimozione giornaliera di immondizie, rifiuti o materiali in genere derivanti dalla loro attività, depositati sulla strada, sui marciapiedi su porte, finestre, vetrine, fioriere o ingressi degli stessi, nello spazio ricompreso in un raggio minimo di 5 m dall'ingresso dell'attività in modo che, entro un'ora dall'orario di chiusura dell'esercizio, l'area in dotazione o comunque antistante risulti perfettamente pulita;
- 6. per le predette finalità, i titolari o gestori delle attività di cui ai precedenti punti 2, 3 e 4 sono responsabili della corretta applicazione di quanto sopra disposto e dovranno adottare, nei confronti dei propri avventori, le necessarie misure di controllo;

inoltre

è fatto obbligo ai titolari di pubblici esercizi dell'intero territorio comunale di posizionare nell'area di pertinenza almeno un posacenere ad uso pubblico. Lo stesso dovrà essere sempre esposto negli orari di apertura al pubblico e il titolare dovrà garantirne al bisogno la pulizia e la vuotatura.

SANZIONE E CONTROLLI

L'inosservanza dei punti da 1 a 4 della presente ordinanza rappresenta illecito amministrativo ed è punibile, ai sensi dell'art. 7bis, c. 1 e 1bis del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. con la sanzione pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00, con facoltà per il trasgressore di estinguere l'illecito mediante il pagamento di detta somma in misura ridotta (€ 50,00)

In caso di recidiva alle violazioni delle prescrizioni disposte ai punti 2, 3 e 4, verrà disposta la chiusura dell'esercizio da tre a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte nell'arco della validità della presente ordinanza, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante pagamento in misura ridotta.

La verifica dell'ottemperanza alla presente ordinanza sarà effettuata da tutte le Forze di Polizia e dalla Polizia Locale.



Comune di San Giuliano Milanese DISPONE

- che la presente ordinanza annulla le ordinanze sindacali n. 5500 del 22.05.2006, n. 6995 del 05.08.2010 e n. 54 del 24.04.2017 e che il presente provvedimento sia reso pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi e pubblicazione sul sito internet del Comune di San Giuliano Milanese;
- che venga data massima diffusione, all'interno del territorio comunale, della presente ordinanza, predisponendo la necessaria cartellonistica da apporre nei luoghi pubblici;
- che gli esercizi indicati ai punti 2, 3 e 4 espongano la presente ordinanza in luogo ben visibile al pubblico;
- che gli esercizi di vicinato disciplinati al punto 3 appongano sugli apparecchi refrigerati presenti all'interno degli stessi un cartello indicante "divieto di vendita alcolici e superalcolici refrigerati dalle ore 00.00 alle 24.00.

San Giuliano Milanese, 04.08.2017

Il Sindaco Marco Segala

Diritti di accesso e di informazione dei cittadini previsto dalla legge 778/1990, n.241 e s.m.i.:

Autorità emanante: Comune di San Giuliano Milanese Ufficio presso il quale è possibile prendere visione ed estrarre copia degli atti del procedimento: Settore Sviluppo Economico e Marketing Territoriale.

Ricorso

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso:



- gerarchico da presentarsi al Prefetto di Milano entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento;
- al T.A.R. Lombardia entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento o in alternativa, quale ricorso straordinario, al Capo dello Stato per soli motivi di legittimità entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento.

La presente viene pubblicata all'Albo Pretorio e trasmessa a:

- Compagnia Guardia di Finanza di Melegnano
- Tenenza Carabinieri San Giuliano Milanese
- Sottosezione Polizia Stradale di San Donato Milanese
- Comando Polizia Locale
- Segreteria Generale
- U.R.P. del Comune
- Servizio Igiene Pubblica A.S.T.